



Comune di Folgaria

Provincia di Trento

Via Roma, 60 - C.A.P. 38064

Tel. 0464/729333 - Fax 0464/729366

Codice Fiscale e P. IVA 00323920223

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 020

del Consiglio comunale

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.MU.P.). Determinazione aliquote e detrazione per l'anno di imposta 2013.

L'anno duemilatredici, addì ventotto del mese di marzo alle ore 18.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

	assenti			assenti	
	giust.	ingiust.		giust.	ingiust.
CARPENTARI Daniela			STRUFFI Maurizio		
CIECH Andrea			TOLLER Maurizio		
CIECH Michele	X		VALLE Alessandro		
CUEL Ivano			CARBONARI Ruggero		
DALPRA' Paolo			MARZARI Stefano		
DIENER Gianni			FIorentini Rodolfo		
LARCHER Luca			GATTI Alessandro		
MATTUZZI Andrea			RECH Gloria		
POLA Georgia			STRUFFI Thomas		
PEROTTO Lucia Assunta					

Assiste il Segretario generale signora

Defrancesco dott.ssa Emanuela

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor

Diener Gianni

nella sua qualità di

Vicepresidente del Consiglio

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 3 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.MU.P.). Determinazione aliquote e detrazione per l'anno di imposta 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- ✓ Il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ha introdotto e disciplinato l'Imposta Municipale Propria stabilendone l'istituzione a decorrere dall'anno 2014;
- ✓ Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha successivamente disposto, all'articolo 13, che l'Imposta Municipale Propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, sulla base degli articoli 8 e 9 del precitato D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, ed in base al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per quanto richiamato;
- ✓ L'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 stabilisce che *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*.
- ✓ I Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, provvedono a *“Disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*. I Regolamenti in parola sono approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;
- ✓ Con la precedente deliberazione n. 19 di data odierna (28.03.2013), il Consiglio Comunale ha adottato il nuovo Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria in vigore dall'1.1.2013;
- ✓ Nel quadro della manovra di bilancio per il 2013, appare ora necessario provvedere alla determinazione delle aliquote e delle detrazioni finalizzate all'applicazione dell'I.MU.P. per il periodo d'imposta 2013;

Rilevato a tale fine che i commi da 6 a 9/bis dell'articolo 13 del Decreto 201/201 stabiliscono che:

- l'aliquota base è fissata nella misura del 0,76 per cento, con possibilità per i comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- l'aliquota è determinata nella misura del 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità per i comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;
- l'aliquota è determinata nella misura del 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità per i comuni di modificarla in diminuzione fino al 0,1 per cento. Per questa fattispecie peraltro in tutti i Comuni della Provincia Autonoma di Trento sussiste l'esenzione in quanto territorio montano, ai sensi dell'art. 9 comma 8 del D.L.vo n. 23/2011 come modificato dall'art. 4 comma 1ter del D.L. n. 16/2012 convertito dalla L. n. 44/2012, per cui è inibita al Comune ogni opzione in materia;
- i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino al 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico del Presidente della Repubblica n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

- i Comuni possono inoltre ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

Considerato che il successivo comma 10 del citato art. 13 prevede inoltre che *“dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo durante il quale si protrae tale destinazione; (...omissis). Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista al primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400 euro. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio (...).”*

Evidenziato che il D.L. 201/2011 prevede che la detrazione si applica anche alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 504/1992, in specifico, quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. L'art. 8 comma 3 della L.P: n. 25/2012 facoltizza inoltre i Comuni ad applicare a questa fattispecie anche la detrazione di € 50,00.- per ogni figlio di età inferiore a 26 anni di cui al sopra richiamato art. 13 comma 10;

Dato atto che è data inoltre facoltà ai comuni di prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applichino anche i soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: *“I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”*, e dato atto che il Consiglio Comunale, con il Regolamento I.M.U.P. approvato con la deliberazione sopra richiamata, ha disposto di avvalersi della facoltà in parola;

Dato che l'art. 1 commi 380 e successivi della L. n. 228/2012, ha modificato l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 nel seguente modo:

- non vi è più, contrariamente a quanto previsto per il periodo d'imposta 2012, la riserva in favore dello Stato della quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili l'aliquota di base dello 0,76 per cento, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale;
- sussiste ora la riserva in favore dello Stato della quota di imposta pari all'importo calcolato applicando alla base imponibile dei fabbricati appartenenti al gruppo catastale “D” l'aliquota di base dello 0,76 per cento. Su tale ultima fattispecie permane per il Comune la facoltà sopra descritta di aumentare l'aliquota medesima fino ad un massimo di 3 punti.

Dato atto che la presente delibera deve essere adottata prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2013 per trovare applicazione dall'1 gennaio 2013, giusta le disposizioni di cui all'art. 52 comma 16 della L. n. 388/2000 e di cui all'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006, e quindi entro il 31 marzo 2013;

Preso atto della proposta in ordine alle aliquote e detrazioni IMU.P. per il periodo d'imposta 2013, come illustrata al Consiglio nel corso della seduta informale del 21.03.2013, formulata in base alla complessiva manovra finalizzata all'adozione del bilancio di previsione 2013 ed alla necessità di garantire un'entrata idonea ai fini del pareggio del bilancio;

Ritenuto, in considerazione del gettito IMU.P. anno 2012, delle modifiche legislative intervenute, della particolare contingenza economica non favorevole e tenuto conto anche degli indirizzi forniti dalla Provincia Autonoma di Trento con la circolare n. 3 del 21.02.2013, di ridurre l'aliquota per abitazione principale e relative pertinenze, fissandola al 3,50 per mille;

Udita la relazione dell'assessore Dalprà;

Presa infine visione degli ordini del giorno sull'argomento in discussione, di cui n. 20 presentati dal gruppo consiliare "Altipiani Democratici" e n. 2 ordini del giorno presentati dal gruppo consiliare "GiovanEnergia", i cui testi vengono allegati al verbale di seduta;

Preso atto della discussione svolta nel corso della quale sono stati illustrati i predetti ordini del giorno, dei quali uno modificato su proposta del Sindaco approvato all'unanimità, per i quali si rimanda al verbale della seduta e che vengono così sintetizzati:

- Ordini del giorno n. 1, n. 1 bis, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11, n. 14, n. 15, n. 17 e n. 19, presentati da Altipiani Democratici ed illustrati dal capogruppo Stefano Marzari, avendo ottenuto voti favorevoli 5, astenuti 1 (Rech) contrari 12, non vengono approvati;
- Ordini del giorno n. 12 e n. 13, presentati da Altipiani Democratici ed illustrati dal capogruppo Stefano Marzari avendo ottenuto voti favorevoli 5, astenuti 1 (Rech), contrari 11, non vengono approvati;
Si dà atto che durante la trattazione degli ordini del giorno n. 12 e 13 è uscita temporaneamente dall'aula la Consigliere Georgia Pola, la quale non partecipa alle votazioni.
- Ordine del giorno n. 16, presentato da Altipiani Democratici ed illustrato dal capogruppo Stefano Marzari e ordine del giorno n. 2 presentato da GiovanEnergia ed illustrato dal capogruppo Rodolfo Fiorentini, relativi all'aliquota IMUP per gli immobili di categoria D: viene posta in votazione ed approvata all'unanimità la proposta emendativa del Sindaco volta a determinare l'aliquota IMUP per gli immobili di categoria D nella misura dello 0,80%;
- Ordine del giorno n. 18, presentato da Altipiani Democratici ed illustrato dal capogruppo Stefano Marzar, viene ritirato dal proponente;
- Ordine del giorno n. 1, presentato da GiovanEnergia ed illustrato dal capogruppo Rodolfo Fiorentini, avendo ottenuto voti favorevoli 6, astenuti 0, contrari 12, non viene approvato;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile espresso in data 21 marzo 2013 da parte del rag. Silvano Barbetti;

Visti gli artt. 26, 78, 79, 4° comma e 81 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L;

Con voti favorevoli n. 16, contrari n. 2 (Marzari, Carbonari), astenuti n. 0, espressi per alzata di mano dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

Di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Unica per l'anno di imposta 2013:

- Aliquota ordinaria (tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle di seguito determinate) **0,89%**;
- Aliquota per abitazione principale, fattispecie assimilate e relative pertinenze **0,35%**;
- Aliquota per i fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze concessi in comodato gratuito a parenti ed affini di primo grado nei quali il comodatario abbia fissato la residenza anagrafica, la dimora abituale e costituisca famiglia a se stante. La dimostrazione delle unità immobiliari date in comodato gratuito e del grado di parentela o affinità ad esse collegate dovrà essere attuata, a pena di decadenza, mediante apposito modello predisposto dal Comune e dallo stesso messo a disposizione dei contribuenti ovvero su modello diverso purché contenga le medesime notizie previste per quello predisposto dal Comune. **0,46%**;
- Aliquota per fabbricati appartenenti al gruppo catastale "D" **0,80%**;

Di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, nell'importo di **Euro 200,00.- (duecento/00)** la detrazione per le seguenti tipologie di immobili, da applicare in proporzione alla quota per la quale la destinazione si verifica:

- immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendo per tale l'unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
- immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Di determinare che la detrazione di cui ai punti 2 e 3 è maggiorata di Euro 50,00.- (cinquanta) per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400,00.- (quattrocento), da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base di Euro 200,00.-;

Di dare atto, per i motivi ed in base alla normativa meglio illustrati in premessa, che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013;

Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di legge ed al regolamento comunale per l'applicazione dell'I-MUP;

Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità ed entro il termine di cui all'art. 13 comma 13bis del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011;

Di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla Giunta municipale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 3/L;
- b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;

Indi, IL CONSIGLIO COMUNALE, su proposta del Presidente, con voti favorevoli n. 16, contrari n. 2, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a' sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 4, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L.

* * * * *

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Vicepresidente
F.to Gianni Diener

Il Segretario generale
F.to dott.ssa Emanuela Defrancesco

=====

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo comunale il giorno 29.3.2013 per rimanervi 10 giorni consecutivi.

Il segretario generale
F.to dott.ssa E. Defrancesco

=====

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 29.3.2013

Il segretario generale
dott.ssa E. Defrancesco

=====

Deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, dichiarata immediatamente esecutiva a' sensi dell'art. 79, comma 4, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L.

Lì, 29.3.2013

Il Segretario generale
- dott.ssa Emanuela Defrancesco -